INDIRIZZO (UE) 2023/833 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 dicembre 2022

che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie *(BCE/2022/50)*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3 e 18.2,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), al fine di conseguire gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali, possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono stabilite nell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ([1]).

(2) Tutte le attività idonee per le operazioni di credito dell'Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare la garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. Il sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema è sottoposto a periodica revisione al fine di garantire una tutela adeguata. In conseguenza di tale revisione periodica, il 15 luglio 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di introdurre alcune modifiche al sistema di controllo dei rischi.

(3) Il Consiglio direttivo ha deciso di procedere ulteriormente alla revoca graduale della temporanea riduzione degli scarti di garanzia che era stata decisa nell'ambito delle misure temporanee di allentamento in materia di garanzie adottate dall'Eurosistema in risposta alle circostanze economiche e finanziarie di carattere eccezionale connesse alla diffusione della malattia causata dal coronavirus 2019 (COVID-19). Si tratta della seconda fase della revoca graduale decisa dal Consiglio direttivo il 23 marzo 2022, che concluderà la revoca graduale della riduzione degli scarti di garanzia.

(4) Al fine di consentire un trattamento più granulare e appropriato dei rischi associati agli strumenti a lunga scadenza e migliorare in tal modo la copertura del rischio della tabella degli scarti di garanzia, si è deciso di suddividere la categoria di strumenti con la vita residua più lunga [ossia superiore a dieci anni [10, ∞)] in tre nuove categorie, da dieci a quindici anni [10, 15), da quindici a trent'anni [15, 30) e da trent'anni in su [30, ∞). Tale decisione, in combinato disposto con la decisione di applicare una riduzione di valore teorica in funzione della scadenza, è altresì intesa a migliorare la granularità della copertura del rischio di tale valutazione teorica, che è particolarmente rilevante per gli strumenti con scadenze più lunghe.

(5) Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso di sostituire, sia nel sistema di garanzie permanente che in quello temporaneo, l'attuale riduzione di valore teorica forfettaria del 5 %, applicabile alle attività negoziabili ai sensi dell'articolo 134 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), con una tabella di riduzione proporzionale alla scadenza, per tutte le attività negoziabili il cui valore è teoricamente determinato, ad eccezione di quelle che rientrano nella categoria di scarto di garanzia I. La ragione di ciò risiede nel proteggere le garanzie dell'Eurosistema in modo più granulare dai rischi di modello derivanti dalla valutazione teorica delle attività negoziabili.

([1]) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3)

(6) Inoltre, al fine di tenere adeguatamente conto dei rischi delle attività negoziabili con cedola variabile e di migliorare la protezione dal rischio dell'Eurosistema, si è deciso di allineare la classificazione degli scarti di garanzia delle attività negoziabili con cedola a tasso fisso e di quelle con cedola a tasso variabile in quanto hanno dimostrato livelli comparabili di rischio totale.

(7) Pertanto è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea ([2]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2014/31 è modificato come segue:

1) all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo:

«2 *ter*. Gli ABS, idonei ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all'articolo 134 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono soggetti a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore. La riduzione di valore dipende dalla vita media ponderata dell'attività, ai livelli indicati nella tabella 4 dell'allegato dell'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (*).

(*) Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).»;

2) L'articolo 8 *ter* intitolato «Ammissione di talune attività negoziabili ed emittenti idonei alla data del 7 aprile 2020» è soppresso;

3) l'allegato II *bis* è sostituito dall'allegato I del presente indirizzo;

4) l'allegato II *ter* è sostituito dall'allegato II del presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2. Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente indirizzo e le applicano a partire dal 29 giugno 2023. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 17 febbraio 2023.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 dicembre 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

([2]) Indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).

ALLEGATO I

L'allegato II *bis* dell'indirizzo BCE/2014/31 è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO II bis*

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati ai titoli garantiti da attività (ABS) idonei ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente indirizzo

Qualità del credito	Vita media ponderata (weighted average life, WAL) (*)	Scarto di garanzia
	[0,1)	7,0
Livello 3	[1,3)	10,0
	[3,5)	13,0
	[5,7)	15,0
	[7,10)	18,0
	[10,15)	27,0
	[15,30)	31,0
	[30, ∞)	33,0

(*) ossia [0,1) WAL inferiore ad un anno, [1,3) WAL pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.»

ALLEGATO II

L'allegato II *ter* dell'indirizzo BCE/2014/31 è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO II ter*

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee di cui all'articolo 8 *bis* del presente indirizzo

Qualità del credito	Vita residua (in anni) (*)	Categoria I	
		cedola a tasso fisso o variabile	zero coupon
Livello 4	[0,1)	8,0	8,0
	[1,3)	12,0	13,0
	[3,5)	14,0	15,0
	[5,7)	15,5	17,0
	[7,10)	16,5	18,0
	[10,15)	17,0	20,0
	[15,30)	19,0	22,0
	[30, ∞)	20,0	23,0
Livello 5	[0,1)	10,0	10,0
	[1,3)	14,0	15,0
	[3,5)	16,5	17,5
	[5,7)	18,0	19,5
	[7,10)	19,0	20,5
	[10,15)	20,0	23,0
	[15,30)	21,0	24,0
	[30, ∞)	23,0	26,0

(*) ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.».